



Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



Normativa

- 4 Prodotti da fumo
- 4 Revisione degli enti cooperativi
- 4 Presentazione del Mod.730/2013
- 4 Termini iscrizione registro imprese e REA per attività regolamentate
- 4 Incubatori di *start up* innovative
- 5 Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa
- 5 Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria D ai fini Imu
- 6 Imprese a forte consumo di energia
- 7 Attività commerciali sulla rete autostradale
- 7 Reti d'impresa nel turismo

Prassi

- 8 Circolare MEF su TARES e IMU
- 9 Titoli di risparmio per l'economia meridionale: risposte a quesiti
- 9 Modello Unico 2013-PF
- 10 Imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività: i chiarimenti
- 10 Dati dichiarazione Irap 2013
- 10 Il credito di imposta per R&S avviata prima del 29/11/08 in dichiarazione
- 11 Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate
- 11 Cambi relativi al mese di marzo 2013
- 11 Audizione del Direttore dell'Agenzia in Commissione per l'esame di Atti del Governo
- 11 Codici tributo (Ivie) e (Ivafe)
- 12 Chiarimenti in merito a notizie di stampa sul redditometro
- 12 770/2013 Ordinario e Semplificato
- 12 Imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati
- 12 I dubbi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche
- 13 La comunicazione dei dati delle assicurazioni all'Anagrafe tributaria
- 13 Pignoramenti dei conti correnti di lavoratori dipendenti e pensionati



Dottrina

- 14 Utili di esercizio: modalità, vincoli alla distribuzione e aspetti fiscali
- 15 Trasformazione di società in *trust*
- 16 Mediazione tributaria ed imposta principale “postuma” di registro
- 16 Società consortili
- 16 Luogo di convocazione dell’assemblea delle società di capitali
- 17 Composizione delle crisi da sovraindebitamento
- 17 La domanda di concordato in bianco
- 18 Le semplificazioni in materia di documentazione nella fusione e nella scissione
- 19 Rimborso imposte sui redditi a causa della deducibilità dell’Irap sul costo del lavoro
- 20 Società a responsabilità limitata semplificata e a responsabilità limitata a capitale ridotto
- 20 Omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento Iva ed illiquidità: scelta punibile od omissione necessitata?



| NORMATIVA | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotti da fumo Pubblicato il regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo. Il provvedimento è entrato in vigore il 17/04/13. | <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 21/02/13, n.38 (GU n.89 del 16/04/13)</i> |
| Revisione degli enti cooperativi Determinata la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014. Per il versamento dei contributi di pertinenza del MISE mediante F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• 3010 - contributo biennale/maggiorazioni del contributo/interessi ritardato pagamento;• 3011 - maggiorazione 10% dovuta dalle cooperative edilizie;• 3014 - sanzioni. Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2013. | <i>Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 7/02/13 (GU n.89 del 16/04/13)</i> |
| Presentazione del Mod.730/2013 Differito al 16 maggio 2013 il termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d'imposta. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale devono consegnare al sostituto, entro il 14 giugno 2013, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione. | <i>Presidente del Consiglio dei Ministri decreto 26/04/13 (GU n.99 del 29/04/13)</i> |
| Termini iscrizione registro imprese e REA per attività regolamentate Prorogati al 30 settembre 2013 i termini per l'iscrizione al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo (REA) per i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none">• mediatori marittimi;• agenti e rappresentanti di commercio;• spedizionieri;• mediatori commerciali. | <i>Ministro dello Sviluppo Economico, decreto del 23/04/13</i> |
| Incubatori di start up innovative Definiti i requisiti degli incubatori di <i>start-up</i> innovative, previste dagli articoli 25 a 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 che disciplinano le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese <i>start-up</i> innovative. | <i>Ministero dello Sviluppo Economico decreto 21/02/13 (GU n.91 del 18/04/13)</i> |
| Soggetti ammissibili – sono considerati incubatori certificati di <i>start-up</i> innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ex art.73 del Tuir, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di <i>start-up</i> innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art.25 del decreto. Requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative – il requisito di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art.25 del decreto, può anche essere riferito all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle <i>start-up</i> innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche. Autocertificazione - Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art.2188 del codice civile, deve essere presentata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. | |

**Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa**

È operativo il Fondo per la sospensione, fino a 18 mesi, delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa. Disponibili i nuovi moduli sul sito del Dipartimento del tesoro <http://www.dt.tesoro.it/it/>.

*Ministero
dell'Economia e
delle Finanze,
comunicato sul sito
del Dipartimento
del Tesoro del
26/04/13*

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito con la Legge n.244/07 (art.2, comma 475 e ss.) - la cui disciplina di attuazione è contenuta nel decreto n.132 del 21 giugno 2010 - ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo rifinanziato dal Decreto "Salva Italia" è operativo dal 27/4 e sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. Alcune delle condizioni di accesso all'agevolazione sono state modificate con decreto del 22 febbraio 2013.

Modifiche alle condizioni di accesso alla sospensione – è ora necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art.409, n.3) C.P.C., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge n.104/92, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

In caso di mutuo cointestato, gli eventi suddetti possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

Mutui per cui non può essere richiesta la sospensione - la sospensione non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della Legge n.244/07, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Il vecchio modulo 2012 per la presentazione della domanda di sospensione non è più valido. Le domande presentate con la vecchia modulistica non saranno accettate.

Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria D ai fini Imu

Aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2013.

*Ministero
dell'Economia e
delle Finanze,
decreto 18/04/13
(GU n.97 del
26/04/13)*

L'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.504 del 1992, disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. La disposizione prevede che fino all'anno in cui i fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.



A tale valore devono essere applicati, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2013, sono i seguenti:

- per l'anno 2013 = 1,03;
- per l'anno 2012 = 1,05;
- per l'anno 2011 = 1,09;
- per l'anno 2010 = 1,11;
- per l'anno 2009 = 1,12;
- per l'anno 2008 = 1,16;
- per l'anno 2007 = 1,20;
- per l'anno 2006 = 1,23;
- per l'anno 2005 = 1,27;
- per l'anno 2004 = 1,34;
- per l'anno 2003 = 1,39;
- per l'anno 2002 = 1,44;
- per l'anno 2001 = 1,47;
- per l'anno 2000 = 1,52;
- per l'anno 1999 = 1,54;
- per l'anno 1998 = 1,57;
- per l'anno 1997 = 1,61;
- per l'anno 1996 = 1,66;
- per l'anno 1995 = 1,71;
- per l'anno 1994 = 1,76;
- per l'anno 1993 = 1,79;
- per l'anno 1992 = 1,81;
- per l'anno 1991 = 1,85;
- per l'anno 1990 = 1,94;
- per l'anno 1989 = 2,02;
- per l'anno 1988 = 2,11;
- per l'anno 1987 = 2,29;
- per l'anno 1986 = 2,46;
- per l'anno 1985 = 2,64;
- per l'anno 1984 = 2,81;
- per l'anno 1983 = 2,99;
- per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17

Imprese a forte consumo di energia

Definito il concetto di imprese a forte consumo di energia in vista di possibili sgravi fiscali sul consumo di elettricità. Sono considerate tali le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 giga wattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 giga wattora di energia diversa dall'elettrica;
2. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art.4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art.5, non sia risultato inferiore al 3%. A tal fine il valore del fatturato è assunto pari al volume di affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

*Ministero
dell'Economia e
delle Finanze,
decreto 5/04/13
(GU n.91 del
18/04/13)*



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Attività commerciali sulla rete autostradale Individuati i criteri per l'affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali. L'atto di indirizzo del 29 marzo 2013 concernente i suddetti criteri è consultabile sul sito www.mise.gov.it . | Ministero dello Sviluppo Economico, comunicato (GU n.91 del 18/04/13) |
| Reti d'impresa nel turismo Prevista la concessione di contributi per i progetti delle reti di impresa nel settore del turismo. | Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 8/01/13 (GU n.92 del 19/04/13) |
| <p>Soggetti ammessi - possono presentare domanda di contributo, sempreché l'aggregazione preveda la partecipazione di un numero minimo di 10 MPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. le reti tra micro e piccole imprese (MPI) nella forma del "contratto di rete";2. raggruppamenti di imprese che potranno assumere le seguenti forme giuridiche:<ul style="list-style-type: none">• A.T.I. Associazioni temporanee di imprese costituite, o ancora da costituire;• Consorzi e società consortili costituiti anche in forma cooperativa. <p>Requisiti richiesti - le micro e piccole imprese devono avere i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. avere sede operativa in Italia;2. essere iscritte nel Registro imprese al momento della presentazione della domanda di contributo;3. essere in attività al momento della presentazione della domanda;4. non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;5. aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;6. non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea;7. non avere vincoli di collegamento o di controllo con altre società partecipanti alla rete. <p>Codice Ateco - Almeno l'80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero avere il codice primario ATECO 2007 che rientri tra quelli dettagliati nell'allegato del provvedimento (gruppo lettera I, nonché agenzie di viaggio e società trasporto persone).</p> <p>Spese ammissibili - sono ammissibili le seguenti spese, al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio:</p> <ul style="list-style-type: none">• i costi funzionali alla costituzione della rete di imprese, quali quelli riferiti alla presentazione di fidejussioni, spese notarili e di registrazione (max. 5% del contributo richiesto);• costi per tecnologie e strumentazioni <i>hardware</i> e <i>software</i> funzionali al progetto di aggregazione;• costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni alla aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto (max. 10% del contributo richiesto);• costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'Agenzia nazionale del turismo;• costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività di progetto;• costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto (max. 15% del contributo richiesto). <p>Importo concedibile - il finanziamento è concesso a fondo perduto nel rispetto del regime degli aiuti "de minimis", nella misura di 200.000 euro per progetto di rete. Non saranno ritenuti ammissibili progetti che prevedono una spesa totale ammissibile inferiore a 400.000 euro.</p> <p>Presentazione della domanda - le modalità di presentazione delle domande di ammissione al contributo saranno stabilite da un apposito bando pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.</p> | |



PRASSI

Circolare MEF su TARES e IMU**I chiarimenti forniti dall'Agenzia in risposta a quesiti in materia di TARES e IMU.***MEF, Direzione
legislazione
tributaria e
federalismo
fiscale, circolare
n.1 del 29/04/13***TARES**

- Il versamento della 1° rata potrebbe essere anticipato rispetto all'attuale scadenza di luglio e quello relativo all'ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre;
- se il comune non modifica la scadenza delle rate, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest'ultima scadenza mentre l'ultima rata scadrà nel mese di ottobre 2013;
- per il pagamento delle prime 2 rate, i comuni hanno la facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e precompilati per il versamento della TARSU/TIA 1/TIA 2 (possono, inoltre, utilizzare le altre modalità di pagamento dei predetti tributi, già in uso durante l'anno 2012). Gli importi in tal modo versati dovranno essere considerati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a saldo della TARES;
- sono soppressi a partire dall'1/01/13, tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e l'addizionale per l'integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012;
- l'utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l'ultima rata della TARES;
- l'utilizzo dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU/TIA 1/TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 e il bollettino di c/c postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata;
- fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento non è possibile l'apertura di un c/c postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012;
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per mq è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo (per tale versamento i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l'apposito bollettino di c/c postale);

IMU

- il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni produce effetti anche su quelle dovute per l'anno 2012, che potranno, quindi, essere presentate entro il 30/06/13;
- rispetto alle violazioni concernenti l'anno di imposta 2012, i soggetti passivi potranno beneficiare della riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il 30/06/13) e della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e cioè entro il 28/09/13, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al successivo 30/09/13;
- in caso il contribuente, pur avendo versato nei termini l'imposta relativa all'anno 2012, non ha presentato la dichiarazione entro il 30/06/13, potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30/09/13, avvalersi della facoltà pagare la sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione prevista;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere pubblicati nel sito informatico del MEF; la pubblicazione ha effetti costitutivi.
- i versamenti dell'IMU devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel sito, per quanto riguarda la prima rata alla data del 16/05 di ciascun anno d'imposta e la seconda rata alla data del 16/11;
- ove i comuni non abbiano inviato alle scadenze appena indicate gli atti, per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l'imposta nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente (nel caso in cui alla data del 16/5/13 non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012);



- gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione;
- il gettito relativo alla maggiorazione *standard* è riservato allo Stato; la stessa è corrisposta unicamente in misura pari a 0,30 euro per mq, essendo preclusa ai comuni la possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro;
- per il 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo;
- sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili:
 1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni;
 2. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;
 3. le aree comuni condominiali (nei limiti previsti dalla norma) e le aree adibite a verde.
- nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per il 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge. Qualora il comune intenda confermare le aliquote del 2012 deve accertarsi che la deliberazione relativa al 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario, inviarla esclusivamente in via telematica per l'inserimento nel sito stesso nella parte relativa all'anno 2012. Nell'ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente applicherà le aliquote previste dalla legge;
- per il versamento della 2° rata, se non risultano pubblicate nuove delibere alla data del 16/11, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16/11 dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;
- le delibere pubblicate alla data del 16/11 dell'anno di riferimento producono i propri effetti per l'intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla 1° rata versata (pertanto, anche le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento, non potendosi desumere dalla doppia data di pubblicazione che venga frazionato il periodo di imposta dell'IMU, che deve essere sempre riferito all'anno solare);

Titoli di risparmio per l'economia meridionale: risposte a quesiti

I titoli di risparmio per l'economia meridionale scontano l'imposta sostitutiva del 5% (invece che del 20%), se sottoscritti da persone fisiche, residenti e non residenti, che non esercitino attività professionale o d'impresa, sia di tipo commerciale sia agricola.

Agenzia delle Entrate, circolare n.10 del 30/04/13

Ambito soggettivo - sebbene in sede di emissione i titoli possano essere sottoscritti unicamente da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, sul mercato secondario gli stessi possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori. Tuttavia, le sole persone fisiche non esercenti attività d'impresa possono usufruire dell'aliquota del 5% anche nel caso di acquisti sul mercato secondario. Riguardo alle attività d'impresa viene precisato che non si tratta solo di attività commerciali, ma anche agricole. L'esclusione vale anche per le attività professionali.

Ambito oggettivo - se i titoli in questione rientrano in una successione, per determinare gli interessi sui quali applicare l'imposta sostitutiva, si deve tener conto di quelli maturati fino alla data di apertura della stessa. Gli interessi percepiti, nel periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella in cui gli eredi vengono effettivamente identificati, scontano il prelievo applicabile prima del decesso. Successivamente se agli eredi non è applicabile l'imposta sostitutiva del 5%, gli intermediari applicano la maggiore imposta sui redditi maturati o percepiti in quel periodo.

Usufrutto dei titoli a favore di persone fisiche non esercenti attività di impresa - può essere applicato il regime di agevolazione anche se i proprietari siano soggetti che non avrebbero titolo a fruire dell'aliquota ridotta poiché è rilevante il titolare giuridico degli interessi che, ex art. 984 c.c., è l'usufruttuario per la durata del suo diritto.

Modello Unico 2013-PF

Apportate modifiche al modello.

Agenzia delle Entrate, provvedimento n.47941 del 18/04/13



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>Imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività: i chiarimenti Forniti chiarimenti sulle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, prorogate per il 2013 dalla Legge n.228/12, in favore dei lavoratori del settore privato che, nel 2012, hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, comprese le somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva.</p> | <p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.11 del 30/04/13</i></p> |
| <p>Accesso al regime - il beneficiario deve aver conseguito, nel 2012, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro; occorre considerare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir) conseguiti l'anno scorso anche in relazione a più rapporti di lavoro e sottoposti a tassazione ordinaria, aumentati delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Rientrano dunque, nel calcolo, per esempio, le pensioni e gli assegni equiparati, mentre restano fuori i redditi soggetti a tassazione separata, come le somme percepite a titolo di arretrati. L'agevolazione si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi per il 2013: questo limite deve essere considerato al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto di imposta, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è corretta ove i datori di lavoro, in virtù di contratti firmati prima dell'entrata in vigore del decreto, hanno applicato l'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nei primi mesi del 2013, se è verificato il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal DPCM.</p> <p>CUD - se il sostituto è lo stesso che ha rilasciato il Cud, per un rapporto di lavoro riferito a tutto il 2012, l'imposta del 10% è applicata in via automatica dal sostituto. Invece, se il sostituto tenuto ad applicare l'imposta non è lo stesso che ha rilasciato il Cud 2013 o l'ha rilasciato per un periodo inferiore all'anno, è necessario che il lavoratore comunichi l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012. Nel caso in cui l'imposta non venga trattenuta dal datore di lavoro, il contribuente potrà applicarla in sede di dichiarazione.</p> <p>Rinuncia al regime - il lavoratore può comunque rinunciare espressamente al regime agevolato, optando per la tassazione ordinaria se l'imposta sostitutiva risulta meno conveniente.</p> <p>Deposito dei contratti - l'agevolazione si riferisce alle somme corrisposte in esecuzione di accordi e contratti riguardanti l'aumento della produttività aziendale, da depositare, entro 30 giorni, presso la Direzione del lavoro territorialmente competente. Per tutti i contratti già sottoscritti al 13/04/13 (15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto attuativo) il termine per considerare il deposito tempestivo è lunedì 13/05/13.</p> | |
| <p>Dati dichiarazione Irap 2013 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2013 e alla "Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'art.5-bis, co.2, D.Lgs. n.446/97".</p> | <p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.50201 del 24/04/13</i></p> |
| <p>Il credito di imposta per R&S avviata prima del 29/11/08 in dichiarazione Come precisato dalla circolare n. 17 del 17/04/09, "l'indicazione a pena di decadenza del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi è finalizzata a supportare l'efficacia dell'azione di controllo sulla corretta fruizione del credito d'imposta". La società con periodo non coincidente con l'anno solare, è tenuta a utilizzare, ai sensi dell'art.1, comma 1, D.P.R. n.322/1998, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto del 4/03/11, il modello Unico 2011. Tuttavia, tale modello non consente di indicare l'ammontare del credito di imposta spettante ai sensi del decreto 4/03/11.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 26 del 18/04/13</i></p> |
| <p>Il modello Unico 2012 tiene, invece, conto delle modifiche normative intervenute con il decreto 4/03/11, in merito alla fruizione del credito di imposta in commento. Infatti, nel quadro RU è stato inserito "il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.1, commi da 280 a 283, della Legge n.296/2006, fruibile dal 2011 secondo le modalità disciplinate dal decreto interministeriale 4 marzo 2011", al fine di consentire ai soggetti beneficiari di esporre i dati relativi ai costi sostenuti e il credito d'imposta spettante.</p> | |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Una società che abbia già indicato l'ammontare dei costi in attività di R&S sostenuti nel periodo d'imposta 1/12/07 – 30/11/08 nel Modello Unico 2008 - al fine di adempiere all'obbligo dichiarativo in argomento, è tenuta a compilare il rigo RU81, colonna 1, al fine di indicare "l'ammontare del credito d'imposta spettante in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".</p> <p>La percentuale massima del 47,53%, stabilita ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta, deve essere applicata all'importo del credito indicato nel formulario (modello FRS) solo se sono stati sostenuti costi per investimenti in attività di ricerca in misura almeno pari all'ammontare indicato nel modello FRS. Nell'ipotesi, invece, in cui gli investimenti sono stati realizzati in misura inferiore a quella indicata nel formulario, la percentuale del 47,53% deve essere applicata all'ammontare del credito di imposta determinato sulla base di tale minore importo.</p> | |
| <p>Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate</p> <p>Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'aggiornamento dei cluster degli studi di settore in corso di lavorazione;• l'aggiornamento degli organismi abilitati a rilasciare l'asseverazione del programma di rete;• il <i>software</i> di compilazione 730/2013;• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici e l'aggiornamento degli archivi del <i>software</i> di controllo per il modello F24;• l'aggiornamento della procedura di controllo del modello F24 (versione <i>software</i> 2.9.8);• la guida alle agevolazioni fiscali e ai contributi della regione Piemonte per le persone disabili;• il <i>software</i> di compilazione Parametri 2013;• l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento;• l'aggiornamento della tabella dei codici utilizzati dagli agenti della riscossione;• le procedure di controllo del 770/2013 ordinario e semplificato;• il <i>software</i> di compilazione del 770 Semplificato 2013 (versione 1.0.0);• il <i>software</i> di compilazione del 770 Ordinario 2013 (versione 1.0.0). | <p><i>Agenzia delle Entrate, pubblicate sul sito dal 16/04/13 al 30/04/13</i></p> |
| <p>Cambi relativi al mese di marzo 2013</p> <p>Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, sono state accertate per il mese di marzo 2013, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</p> | <p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore della Direzione Centrale Normativa n. 5058 del 17/04/13</i></p> |
| <p>Audizione del Direttore dell'Agenzia in Commissione per l'esame di Atti del Governo</p> <p>Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha affrontato alcuni temi di interesse riguardanti le disposizioni recentemente introdotte dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35 in materia di pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato.</p> | <p><i>Agenzia delle Entrate, sul sito internet dal 17/04/13</i></p> |
| <p>Codici tributo (Ivie) e (Ivafe)</p> <p>Di seguito i codici tributo per il versamento con F24 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, a titolo di saldo:</p> <ul style="list-style-type: none">• "4041" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art.19, c.13, D.L. n.201/2011, conv., con modif., dalla L. n.214/2011, e succ. modif. - SALDO";• "4042" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art.19, co.13, D.L. n.201/11 conv., con modif., dalla L. n.214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO";• "4043" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art.19, c. 18, D.L. n.201/2011 conv., con modif., dalla L. n.214/2011, e succ. modif. – SALDO". | <p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.27 del 19/04/13</i></p> |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Codici per il versamento acconto – Di seguito i codici tributo per consentire il versamento con F24 di tali imposte a titolo di acconto: <ul style="list-style-type: none">• “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art.19, c. 13, D.L. n.201/11, conv., con modif., dalla L. n.214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;• “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art.19, c. 13, D.L. n.201/11, conv., con modif., dalla L. n.214/11, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”;• “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art.19, c. 13, D.L. n.201/11 conv., con modif., dalla L. n.214/11, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”;• “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art.19, c. 18, D.L. n.201/11 conv., con modif., dalla L. n.214/11, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;• “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art.19, c.18, D.L. n.201/11 conv., con modif., dalla L. n.214/11, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”. | |
| Chiarimenti in merito a notizie di stampa sul redditometro In merito ad alcune frasi riportate dalle agenzie di stampa, è stato precisato che il direttore dell’Agenzia delle Entrate non ha mai affermato che “a maggio partirà il redditometro semplificato”. La scadenza di maggio è, invece, da riferirsi all’attività di semplificazione degli adempimenti che l’Agenzia delle Entrate sta portando avanti con le associazioni di categoria. | <i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 22/04/13</i> |
| 770/2013 Ordinario e Semplificato Apportate modifiche ai modelli e alle istruzioni. | <i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.50172 del 24/04/13</i> |
| Imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati Approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto e l’elenco dei dati da comunicare annualmente, relativi agli importi versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, entrambi da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematica. Il modello approvato deve essere utilizzato a decorrere: <ul style="list-style-type: none">• dalle denunce da presentare con cadenza annuale relative all’anno 2012;• dalle denunce da presentare con cadenza mensile relative al mese di aprile 2013. Per le imprese di assicurazione aventi sede nella U.E. o negli Stati dello S.E.E. che assicurano un adeguato scambio di informazioni ed operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono mensilmente la denuncia, ai sensi dell’art.4-bis legge n.1216 del 1961, i dati analitici dei singoli contratti sono inviati annualmente, entro lo stesso termine di presentazione previsto per i soggetti con sede in Italia. | <i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.51954 del 30/04/13</i> |
| I dubbi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche L’associazione sportiva che non abbia annotato i corrispettivi nel modello di cui al D.M. 11/02/97 può continuare a godere delle agevolazioni previste dalla Legge n.398/1991. Deve però essere in grado di fornire all’Amministrazione Finanziaria tutta la documentazione utile alla determinazione del reddito e dell’Iva. | <i>Agenzia delle Entrate, circolare n.9 del 24/04/13</i> |



La mancata compilazione dello specifico rendiconto previsto dall'art.5 del D.M. n.473 del 1999 non comporta di per sé l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'Ires per i proventi realizzati e non rilevati, sempre che in sede di accertamento l'ente dilettantistico sia in grado di documentare la realizzazione delle somme escluse dal reddito imponibile (art.25, comma 2, della Legge n.133 del 1999).

È condizione necessaria per il riconoscimento dei benefici fiscali alle associazioni o società sportive dilettantistiche il rispetto dei principi di democraticità e di non lucratività previsti dalla Legge n.289/02. Le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono indici che consentono di comprendere la reale natura associativa dell'ente e la sua democraticità. Tuttavia, l'adozione di modalità diverse da quelle tradizionali di convocazione dell'assemblea, come ad esempio l'invio di e-mail agli associati (o l'assenza di un elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali) non sono elementi sufficienti di per sé a determinare la decadenza dei benefici fiscali previsti dalla Legge 398/1991 qualora, sulla base di una valutazione globale, risultino posti in essere dall'associazione comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.

La comunicazione dei dati delle assicurazioni all'Anagrafe Tributaria

Fissate le regole per l'invio da parte delle società di assicurazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai premi e ai contratti assicurativi.

*Agenzia delle
Entrate,
provvedimento del
direttore n.51770
del 30/04/13*

Informazioni relative all'anno 2012 - il termine per l'invio è fissato al 4/12/13.

Dati a partire dal 2013 - le comunicazioni sono effettuate entro il 30/04 dell'anno successivo.

Dati rilevanti - devono inviare l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni e i dati riguardanti i contratti di assicurazione, esclusi quelli relativi alla responsabilità civile e alla assistenza e garanzie accessorie.

SID - i soggetti interessati devono inviare i dati relativi ai premi e ai contratti di assicurazione, esclusivamente in via telematica:

- per il 2012 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- a partire dalla comunicazione relativa all'anno 2013, devono effettuare la comunicazione tramite il SID (Sistema di Interscambio Dati), il nuovo canale di trasmissione dei dati dell'Agenzia delle Entrate.

Pignoramenti dei conti correnti di lavoratori dipendenti e pensionati

Sospesi i pignoramenti sui conti correnti di lavoratori dipendenti e pensionati di importo inferiore a 5.000 euro di tenuti presso banche e poste.

*Equitalia,
comunicato del
23/04/13*



DOTTRINA

Utili di esercizio: modalità, vincoli alla distribuzione e aspetti fiscali

La normativa civilistica, i principi contabili e la disciplina fiscale, richiedono agli organi amministrativi di società una attenzione particolare, nella fase di distribuzione degli utili ai soci, per le complesse procedure da attuare. Anche lo Statuto societario o la stessa Assemblea possono imporre ulteriori vincoli alla distribuzione degli utili.

La delibera di distribuzione degli utili implica il rispetto dei seguenti adempimenti:

- predisporre di 2 copie su fogli uso bollo del verbale, firmare in originale ciascuna copia e applicare una marca da bollo di € 14,62 ogni 4 facciate;
- eseguire il versamento dell'imposta di registro di 168 euro, utilizzando il modello F23, con il codice "109T" e la causale "RP", entro 20 giorni dalla delibera di distribuzione;
- depositare all'Agenzia delle Entrate per la registrazione la delibera di distribuzione degli utili, presentando contestualmente la ricevuta del versamento dell'imposta di registro di € 168 e le copie del verbale di delibera, entro 20 giorni.

[Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n.3/13](#)

Aspetti fiscali – come noto gli utili in capo ai soci subiscono una tassazione con percentuali diverse a seconda della data di formazione degli stessi, infatti:

- quelli prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31/12/07, sono tassati nella misura del 40%;
- quelli prodotti successivamente a tale data, sono tassati nella misura del 49,72%.

Considerate le 2 diverse percentuali di tassazione, con Decreto Ministeriale 2/04/08, è stato stabilito che si considerano prioritariamente distribuiti, ai fini della tassazione del socio persona fisica, imprenditore individuale, o società di persone, i dividendi distribuibili e originati da utili prodotti fino all'esercizio 2007.

L'art.47 del TUIR (Utili da partecipazioni), stabilisce che *"indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti gli utili dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5. per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta"*. Inoltre, il comma 5 dello stesso articolo, dispone: *"non costituiscono utili le somme ed i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute"*.

Tassazione degli utili distribuiti in capo ai percettori - occorre distinguere tra quelli distribuiti da società residenti in Italia o non residenti. Per quanto concerne la tassazione dei primi, bisogna distinguere a secondo del tipo e della natura della partecipazione nella società, e cioè:

- partecipazione qualificata e non qualificata di persone fisiche;
- partecipazione di imprese individuali e società di persone;
- partecipazioni di società di capitali.

Per la tassazione degli utili corrisposti al socio persona fisica da parte di società non residenti, occorre distinguere se sono:

- relativi ad una partecipazione qualificata;
- relativi ad una partecipazione non qualificata.

Utili relativi a partecipazione qualificata corrisposti da soggetti residenti in Paesi *black list* - ai sensi dell'art.47 del TUIR, concorrono per il 100% alla formazione del reddito complessivo del socio residente con le seguenti eccezioni:

- gli utili siano stati imputati al socio "per trasparenza" sulla base della normativa concernente le c.d. "CFC" di cui agli artt. 167 e 168, TUIR;
- il socio abbia ricevuto parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell'interpello diretto a dimostrare che fin dall'inizio del periodo di possesso, dalla citata partecipazione non è stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a regime fiscale privilegiato.

**Trasformazione di società in trust**

Analizzata l'operazione di costituzione del trust attraverso lo strumento giuridico della trasformazione eterogenea delle società di capitali.

[Consiglio nazionale notariato, studio n.17/13 pubblicato sul sito il 19/04/13](#)

Aspetti civilistici - è stato affermato che costituisce trasformazione eterogenea di società in *trust*, in senso tecnico, solo quella che preveda la coincidenza tra ex soci e beneficiari e l'attribuzione del patrimonio sociale a un *trustee* terzo (ipotesi A).

Trattamento tributario - sono stati distinti e analizzati i seguenti casi:

A. Trasformazione di società in trust che preveda quale trustee un terzo e beneficiari i soci medesimi

La posizione del *trustee* è neutra.

- **Imposta di registro** - si applica l'imposta in misura fissa ex art.4, lett.c) della tariffa, parte 1^a, allegata al DPR n.131/86;
- **Iva** - l'imponibilità della trasformazione è esclusa dall'art.2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n.633/1972;
- **Imposte dirette** - l'art.171 del Tuir, prevede che in caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies C.C., di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Pertanto, si presentano 2 casi:
 - se all'esito della trasformazione il *trust* non svolgerà attività d'impresa i beni sociali si considereranno realizzati a valore normale ai sensi degli artt.85, comma 2 e 86, comma 1, lett. c) del Tuir, trattandosi di destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
 - qualora il *trust* svolgesse attività commerciale, l'operazione dovrà ritenersi fiscalmente neutra e i beni conserveranno il valore fiscale che avevano prima dell'operazione di trasformazione.
- **Imposta di donazione** - tale imposta è applicabile, secondo l'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla "tipologia" di trust (sia esso, cioè, liberale ovvero commerciale).
- **Imposte ipotecaria e catastale** - ai sensi dell'art.4 della tariffa allegata al D.Lgs. n.347/1990, e dell'art.10, comma 2, del decreto medesimo sono dovute in misura fissa.

L'Agenzia potrebbe però non qualificare l'operazione come trasformazione e, pertanto, si avrebbe un diverso trattamento tributario, differente a seconda che in capo alla società sia o meno individuabile l'esistenza di un'azienda:

1) *Ipotesi di società titolare di azienda*, sono tassabili:

- la trasformazione della società in comunione di azienda;
- il trasferimento dell'azienda al *trustee* terzo con l'imposta di donazione e, se del caso, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

2) *Ipotesi di società non titolare di azienda* sono tassabili:

- l'assegnazione dei beni ai soci (con le imposte dirette e indirette);
- il trasferimento dei beni al *trustee* con l'imposta di donazione e, se del caso, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Le altre ipotesi considerate nello studio:

B. Trasformazione di società in trust che preveda quale trustee un terzo e beneficiari estranei rispetto ai soci (da soli o in aggiunta ai soci medesimi), operazione secondo i notai tecnicamente non qualificabile come trasformazione eterogenea di società in trust ma come assegnazione del patrimonio sociale ai soci e successivo trasferimento dello stesso al *trustee*.

C. Trasformazione di società in trust che preveda quali trustees i soci e beneficiari gli stessi soci e ulteriori soggetti (si distingue dall'ipotesi B) per il fatto che il *trust* che sorge per effetto della c.d. trasformazione di società in *trust* si configura come autodichiarato).

D. Istituzione di più trust, acquisto da parte dei trustees (anche terzi rispetto ai soci) delle partecipazioni sociali e trasformazione della società in comunione di azienda.

E. Trasformazione di società in comunione di azienda e successivo trasferimento di essa a un trustee o istituzione di un trust auto dichiarato.



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mediazione tributaria ed imposta principale “postuma” di registro Analizzata l’applicabilità dell’istituto della mediazione tributaria all’imposta di registro principale “postuma”.</p> | <p><u>Consiglio nazionale del notariato, studio n.72/13 pubblicato sul sito il 23/04/13</u></p> |
| <p>In base all’art.39 comma 9 D.L. n.98/2011, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a partire dall’1/04/12, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo tramite la procedura di mediazione.</p> <p>Applicabilità della procedura di mediazione all’avviso di liquidazione della maggiore imposta (principale “postuma”) rispetto a quella autoliquidata dal notaio - qualora, come previsto dall’art.42 del TUR (D.P.R. n.131/86), sia necessario “correggere errori od omissioni” in cui il notaio sia incorso nel procedimento di autoliquidazione, secondo i notai, non ci sono ostacoli all’applicazione della procedura di cui all’art.17-bis del D.Lgs. n.546/92 anche a questa fase della vicenda impositiva.</p> <p>Soggetto legittimato a proporre reclamo o istanza di mediazione – è solo il notaio (e non le parti)</p> <p>Coobbligati – secondo i notai l’affermazione dell’Agenzia per cui “la mediazione perfezionata con uno o più obbligati estingue l’obbligazione tributaria per tutti gli altri”, e cioè per quegli stessi “coobbligati che abbiano o potrebbero presentare l’istanza” non può ritenersi applicabile al caso di specie. Le parti non sono vincolate agli effetti (anche estintivi) della procedura di mediazione coltivata dal notaio e, pertanto, non decadono dal diritto di rimborso che abbiano intenzione di esercitare. Di conseguenza, i notai auspicano che l’Ufficio coinvolga anche le parti dell’atto sottoposto a registrazione telematica affinché siano edotte del reclamo/mediazione opposto dal notaio e che allo scopo possa attivarsi, sollecitandone l’assenso al perfezionamento della procedura, anche il medesimo notaio.</p> <p>Tuttavia, in ogni caso, il loro assenso non si configura quale elemento imprescindibile a tale perfezionamento e l’Ufficio, indipendentemente dal reclamo inoltrato dal notaio, potrà sempre procedere in via autonoma nei confronti delle parti (a loro volta non vincolate dalla mediazione conclusa dal notaio) per il recupero dell’(eventuale) imposta suppletiva per errori od omissioni commessi dall’Ufficio, e perciò diversi da quelli che hanno determinato l’emanazione dell’atto di recupero di imposta principale oggetto della mediazione.</p> | |
| <p>Società consortili Analizzata la disciplina delle società consortili da un punto di vista dei profili pratici e delle questioni applicative che nascono dalla sovrapposibilità tra la disciplina dei consorzi e quella del tipo sociale adottato. In particolare le questioni affrontate sono state le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Trasferimento di azienda e perdita della qualità di imprenditore;• Sopravvenuta unipersonalità;• Capitale sociale e fondo consortile;• Voto capitario;• Liquidazione della quota in caso di recesso ed esclusione. | <p><u>Consiglio nazionale del notariato, studio n.134/13 pubblicato sul sito il 23/04/13</u></p> |
| <p>Luogo di convocazione dell’assemblea delle società di capitali Analizzata la nuova disciplina della fissazione del luogo dell’assemblea della S.p.A. di cui all’art.2363 del codice civile.</p> | <p><u>Consiglio nazionale del notariato, studio n.98/13 pubblicato sul sito il 19/04/13</u></p> |
| <p>L’art.2363, c.c., in tema di S.p.A., nella sua nuova formulazione, recita che “l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società se lo statuto non dispone diversamente”. La norma non si riferisce più alla sede sociale, come previsto ante riforma, ma si riferisce più genericamente al comune dove ha la sede la società.</p> <p>Diversamente, per le S.r.l. l’art.2479 bis, c.c., prevede che “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale”.</p> | |



Luogo di convocazione per le S.p.A. - l'art.2363, c.c. ha natura suppletiva, stabilendo che, se lo statuto (e non più l'atto costitutivo) non dispone diversamente, l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società. Il precetto legislativo si applica ad ogni tipo di assemblea di S.p.A., sia essa ordinaria oppure straordinaria.

Secondo i notai mentre prima della riforma era possibile omettere l'indicazione del luogo in cui l'assemblea andava tenuta, da intendersi coincidente con l'indirizzo della sede, in base alla nuova formulazione dell'art.2363 il luogo della convocazione deve necessariamente essere indicato (anche genericamente riferendosi alla sede sociale).

Luogo di convocazione per le S.r.l. - l'art.2479-bis, c.c., disciplina la convocazione dei soci, e al comma terzo prevede, diversamente che per le S.p.A., quale luogo "naturale" per la riunione (e quindi per la convocazione) la sede sociale, facendo peraltro salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Tuttavia, secondo parte della dottrina, con cui i notai sembrano concordare, anche per la S.r.l. il luogo naturale per la convocazione sarebbe rappresentato dal territorio comunale ove è posta la sede sociale, e non dal luogo ove essa è materialmente posta. Secondo tale impostazione, anche per la S.r.l., in sede di atto costitutivo, il Legislatore richiede unicamente l'indicazione del comune ove è ubicata la sede sociale, ma non richiede l'indicazione dell'indirizzo.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento

Analizzata la procedura concorsuale della composizione delle crisi da sovraindebitamento che ha lo scopo di rimediare alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali.

[Consiglio nazionale del notariato, studio n.99/13 pubblicato sul sito il 23/04/13](#)

La disciplina dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento è contenuta negli artt. da 6 a 16 della Legge n.3/12.

Procedura "volontaria" – la procedura è avviata da un'istanza del debitore che si trovi nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Effetti - Il ricorso a tale procedimento impedisce ai creditori di esperire azioni cautelari o esecutive individuali e sospende, altresì, il corso degli interessi convenzionali o legali. È prevista, inoltre, la possibilità per il debitore di un pagamento parziale dei propri creditori. Qualora ricorrano determinati requisiti è possibile ricorrere all'istituto dell'esdebitazione, che libera il debitore dai crediti non soddisfatti in sede concorsuale.

Le diverse forme di composizione della crisi - sono previste 3 modalità:

- 1) l'accordo del debitore che ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori;
- 2) il piano del consumatore, riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Il piano del consumatore prescinde, inoltre, da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del giudice;
- 3) la liquidazione del patrimonio che consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti – dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione – ad eccezione dei beni aventi carattere personale, la quale viene eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive; prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del giudice.

La domanda di concordato in bianco

Analizzata la procedura prevista dal nuovo comma 6 dell'art.161 della Legge fallimentare sul concordato in bianco (o concordato con riserva o preconcordato o concordato senza piano) introdotta con la conversione del D.L. n.83/12, ad opera della Legge n.134/12.

[Consiglio nazionale del notariato studio n. 100-2013 pubblicato sul sito il 19/04/13](#)



Secondo tale disposizione l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma.

La presentazione della domanda di concordato in bianco produce gli effetti di cui all'art.168 L.F., e cioè il blocco delle azioni esecutive.

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Inoltre, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. Infine, i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Le semplificazioni in materia di documentazione nella fusione e nella scissione

Analizzate le semplificazioni in materia di documentazione in caso di fusioni e scissioni introdotte, in attuazione della direttiva 2009/109/CE, dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n.123.

[Consiglio nazionale del notariato studio n.101/13 pubblicato sul sito il 19/04/13](#)

In particolare, sono state esaminate le seguenti modifiche legislative:

Rinuncia alla situazione patrimoniale/bilancio di fusione – l'ultimo comma dell'art.2501-*quater*, c.c., consente l'esenzione per l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione dalla redazione della situazione patrimoniale laddove vi rinuncino all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle partecipanti.

Rinuncia alla relazione dell'organo amministrativo - Il comma 4 dell'art.2501-*quinquies*, c.c., prevede la possibilità di prescindere dalla relazione dell'organo amministrativo se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipante alla fusione.

Rinuncia alla relazione degli esperti - con il consenso unanime dei soci di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e di quello dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto è consentito rinunciare alla relazione degli esperti.

Nuovi obblighi informativi in capo all'organo amministrativo - l'art.2501- *quinquies*, c.c., prevede l'obbligo dell'organo amministrativo di segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet della stessa e la data della decisione sulla fusione.

Semplificazioni per le società quotate - il comma 2 dell'art.2501-*quater*, c.c., consente alle società quotate di sostituire la situazione patrimoniale, oltre che con il bilancio relativo all'esercizio chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione del progetto di fusione, anche con la relazione finanziaria semestrale prevista dall'art.154-*ter*, comma 2, D.Lgs. n.58/98, purché non riferita ad una data antecedente 6 mesi dal giorno di deposito o pubblicazione del progetto di fusione.

Rinuncia alla documentazione di fusione e fusione con indebitamento - in tale ipotesi non è possibile rinunciare ai documenti di fusione con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Semplificazioni in materia di scissione - sono stati ampliati gli esoneri documentali in ipotesi di scissione mediante costituzione di nuova società, con criteri di attribuzione delle azioni o quote di tipo proporzionale; non sono più richiesti, oltre alla relazione degli esperti, né la relazione dell'organo amministrativo, né la situazione patrimoniale.

**Rimborso imposte sui redditi a causa della deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro**

Illustrati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.8 del 3/04/13, in merito alla deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell'IRAP riferibile alle spese per il personale dipendente e alla presentazione in via telematica della relativa istanza di rimborso per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/12.

*Assonime,
circolare n.9 del
29/04/13*

Spese per il personale - considerato che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano fra le spese per il personale "le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo" e quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi", è stato affermato che ai fini Irap costituiscono spese per il personale, in linea generale, le somme corrisposte ai dipendenti per l'effettuazione della prestazione al di fuori della sede di lavoro (es. indennità di navigazione e di volo) nonché le altre somme corrisposte in seguito a modificazioni della sede di lavoro (es. indennità di trasferimento) e tutte le somme erogate a vario titolo nel corso del rapporto di lavoro o al momento della cessazione del rapporto stesso, come quelle conseguenti alla stipulazione di patti di non concorrenza, le indennità di preavviso e le somme corrisposte a titolo di risarcimento in relazione al rapporto di lavoro.

Deduzione forfetaria – l'agenzia ha chiarito che la deduzione forfetaria spetta "con riferimento alla sola quota degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati". La deduzione, pertanto, non spetta per il solo fatto che il contribuente abbia sostenuto interessi passivi o, in generale, oneri finanziari, ma è necessario che l'ammontare di tali oneri sia superiore a quello degli interessi attivi e dei proventi assimilati. Questa regola vale in generale per tutti i contribuenti per i quali gli oneri e i proventi finanziari sono esclusi dalla determinazione del valore della produzione imponibile.

Diverso è il caso delle banche, degli enti e società finanziarie e delle società holding per i quali la base imponibile dell'Irap è determinata, a norma dell'art.6 del D.Lgs. n.446/97. Per tali soggetti "gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare. L'indeducibilità del 4% degli interessi permette la deduzione forfetaria dall'Ires prescindendo dal fatto che l'ammontare degli interessi passivi sia inferiore o superiore all'ammontare degli interessi attivi.

L'Agenzia riconosce la fondatezza di tale principio per le sole banche. Gli esperti Assonime affermano che tale principio, per coerenza sistematica, dovrebbe applicarsi anche alle società finanziarie e le holding industriali, cioè agli altri soggetti per i quali opera l'indeducibilità degli interessi passivi nella misura del 4% e la rilevanza degli interessi attivi nel loro intero ammontare.

Istanze cartacee - secondo l'Agenzia anche i contribuenti che hanno già formulato le istanze nei modi ordinari devono adottare la nuova procedura di rimborso.

Sul punto, ad avviso degli esperti di Assonime, non è preclusa la possibilità di ottenere il rimborso secondo le ordinarie modalità, anche nelle ipotesi di favorevoli sentenze delle commissioni tributarie, se il contribuente non presenti istanza telematica per periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31/12/12.

Tali soggetti, infatti, potrebbero avere diritto al rimborso anche per periodi d'imposta anteriori a quelli per i quali hanno diritto i contribuenti che non avessero presentato alcuna istanza di rimborso; infatti la presentazione dell'istanza cartacea per periodi d'imposta anteriori al 2007 ha impedito la decadenza del diritto di chiedere il rimborso ed ha evitato, quindi, il consolidamento del rapporto giuridico.

L'istanza c.d. "cartacea" idonea a impedire la decadenza del diritto al rimborso è, genericamente, quella avente a oggetto la deducibilità dell'IRAP dall'imponibile delle imposte sui redditi; quindi, non è rilevante il fatto che la richiesta del rimborso non sia stata riferita specificamente alle spese per il personale dipendente.



Società a responsabilità limitata semplificata e a responsabilità limitata a capitale ridotto
Analizzata la disciplina dei modelli di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto al fine dell'individuazione del valore giuridico da riconoscere ai limiti all'autonomia statutaria previsti e delle modalità e delle conseguenze del loro superamento.

[Consiglio nazionale del notariato studio n 221/13 pubblicato sul sito il 10/04/13](#)

In particolare, da un punto di vista operativo il problema si pone nell'eventualità in cui i soci, dopo aver costituito la società avvalendosi di una delle nuove forme introdotte, intendano introdurre una regola (aumento di capitale ad un importo superiore al limite massimo previsto per tali società) che, per quanto incompatibile con la corrispondente disciplina, risulti tuttavia pienamente conforme con quella della società a responsabilità limitata "ordinaria". In tale ipotesi si pone il problema se, al fine di introdurre tale regola, sia renda necessario procedere alla trasformazione della società o possa invece essere sufficiente una modifica dell'atto costitutivo.

Secondo i notai S.r.l.c.r. e S.r.l.s. non sarebbero autonomi tipi societari. Tali modelli societari non costituiscono *sotto-tipi* o varianti tipologiche della società a responsabilità limitata, quanto piuttosto di *discipline eccezionali* e *derogatorie*, rispetto, non già all'intero sistema di regole in cui articola la disciplina della società a responsabilità limitata, ma esclusivamente alla disposizione dell'art.2463, 2° comma, n.4, C.C., che fissa a 10.000 euro il limite minimo del capitale nominale (per le sole S.r.l.s, anche alle regole che richiedono il pagamento dei diritti di bollo e di segreteria e la corresponsione dell'onorario al notaio).

La connotazione eccezionale e derogatoria delle discipline non impedisce ai soci di inserire, attraverso una "ordinaria" modificazione dell'atto costitutivo, regole che, per quanto incompatibili con il loro contenuto, devono ritenersi perfettamente legittime. Questo potrebbe comportare, tuttavia, di perdere, o non essere in grado di ottenere, quei benefici che la legge ricollega al rispetto di determinate condizioni.

In conclusione, il mancato rispetto di tali condizioni, non si riflette sulla validità delle deliberazioni, ma preclude ai soci la possibilità di conseguire i benefici collegati alla scelta dei nuovi modelli societari.

Omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA ed illiquidità: scelta punibile od omissione necessitata?

Lo studio effettua una completa ricognizione delle problematiche penali connesse al mancato versamento dell'Iva e delle ritenute d'acconto certificate per importo superiore a € 50.000 l'anno, fornendo indicazione della prassi dell'Agenzia delle Entrate e delle prese di posizione della Giurisprudenza delle Corti territoriali. Il documento è particolarmente pregevole poiché razionalizza le diverse istanze e individua alcuni criteri guida – validi tanto in ambito penale, quanto in ambito tributario – sulla cui base possano individuarsi correttamente eventuali spazi di non punibilità.

[Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C., circolare n.12 del 2/04/13, pubblicata sul sito il 29/04/13](#)

Nello studio si illustrano la:

- **tesi garantista** - la responsabilità penale *ex art.10-bis* non può venire surrettiziamente tramutata da dolosa in colposa: la responsabilità dell'agente/imprenditore – si afferma – non deve essere ricondotta ad una *"imprudente o negligente gestione delle risorse finanziarie a sua disposizione e, in particolare, delle somme corrispondenti alle ritenute operate e certificate"*. In caso di assoluta mancanza di liquidità – si dice – la *"volontà non appare in alcun modo attribuibile all'agente, difettando, anzi, – in ragione della impossibilità di adempiere – la stessa suitas della condotta e, conseguentemente, il dolo richiesto dalla norma incriminatrice"*.
- **tesi ortodossa** – vi è comunque la responsabilità dell'imprenditore (amministratore) poiché egli aveva in dovere di preconstituire da subito le somme per il versamento delle imposte e a nulla rileva la crisi di liquidità dell'azienda.

Nel dare atto come recente non consolidata giurisprudenza abbia rimesso in discussione la tesi ortodossa per indirizzarsi verso quella garantista, gli estensori dello studio concludono amaramente come a fronte di una legislazione nazionale che, in linea generale, non prevede l'applicazione di sanzioni penali nei confronti di chi, senza porre in essere condotte fraudolente, risulta incapace di pagare un debito, stride la previsione di pene detentive comminate per un "semplice" mancato versamento di imposte (correttamente e puntualmente dichiarate).